



# Guida

## Elaborazione e revisione dei regolamenti degli esami federali

SEFRI, ottobre 2022



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
**Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

**Editore**

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI  
Unità Formazione professionale superiore  
Einsteinstrasse 2  
3003 Berna  
info.hbb@sbf.admin.ch

**Layout**

SEFRI

**Data di pubblicazione**

6ª versione riveduta, 2022

**Distribuzione**

[www.sbf.admin.ch/neue-po-i](http://www.sbf.admin.ch/neue-po-i)

# Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni generali sugli esami federali.....</b>	<b>5</b>
1.1	Il regolamento d'esame come base per il posizionamento degli esami federali.....	5
1.2	Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nell'elaborazione dei regolamenti d'esame.....	6
1.2.1	Organo responsabile di un regolamento d'esame .....	6
1.2.2	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI .....	7
<b>2</b>	<b>Elaborazione di un regolamento d'esame .....</b>	<b>8</b>
2.1	Processo di elaborazione di un regolamento d'esame .....	8
2.2	Fase preliminare.....	9
2.3	Fase 1: Avvio del progetto e richiesta di contributi.....	11
2.4	Fase 2: Elaborazione del profilo di qualificazione .....	11
2.5	Fase 3: Elaborazione del regolamento d'esame e delle direttive .....	12
2.6	Fase 4: Pubblicazione e approvazione .....	13
2.7	Classificazione nel QNQ formazione professionale .....	14
2.8	Procedura accelerata .....	14
<b>3</b>	<b>Revisione dei regolamenti d'esame .....</b>	<b>16</b>
3.1	Revisione totale .....	17
3.2	Revisione parziale .....	17
3.3	Modifiche minime .....	17
<b>4</b>	<b>Link .....</b>	<b>18</b>

# Introduzione

I titolari di un attestato federale di capacità (AFC) o di un titolo equivalente del livello secondario II possono sostenere un esame di professione o un esame professionale superiore e conseguire così un titolo federale del livello terziario non universitario.

I regolamenti d'esame disciplinano gli esami di professione e gli esami professionali superiori e rappresentano una misura volta allo sviluppo della qualità nella formazione professionale. Inoltre, assicurano che le qualifiche di un titolo siano conformi alle esigenze del mercato del lavoro e garantiscono la rapida applicazione delle nuove conoscenze specialistiche e un alto tasso d'innovazione. L'elaborazione di nuovi regolamenti d'esame e la revisione di quelli esistenti vengono effettuate dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml), che fungono da organi responsabili degli esami federali. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) monitora questi processi garantendo la qualità e il rispetto della sistematica della formazione.

La presente guida illustra la procedura di elaborazione di un nuovo regolamento d'esame e quella per la revisione di un regolamento esistente soffermandosi sulle varie fasi fino all'approvazione del regolamento e descrivendo i ruoli dei soggetti coinvolti e i requisiti della documentazione da presentare. L'impostazione e la durata delle singole fasi variano in base alla situazione iniziale. La presente guida funge da ausilio ma non sostituisce la necessaria assistenza da parte della SEFRI. Pertanto, prima di iniziare il progetto occorre mettersi in contatto con la SEFRI.

Per armonizzare i contenuti della guida con le esigenze degli organi responsabili degli esami, diversi rappresentanti delle oml hanno partecipato alla redazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito per il loro impegno a favore della formazione professionale superiore.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Vice-direttore  
Capodivisione Formazione professionale e continua

# 1 Informazioni generali sugli esami federali

Le informazioni contenute nella presente guida si riferiscono alle basi legali di cui agli articoli 26–28 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr) e agli articoli 23–27 dell’ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione professionale (OFPr).

## 1.1 Il regolamento d’esame come base per il posizionamento degli esami federali

### Riconoscimento federale di un titolo

La formazione professionale superiore si fonda sull’esperienza professionale, è orientata alle competenze e al mercato del lavoro e punta sull’apprendimento incentrato sull’applicazione pratica, sulla rapida applicazione delle nuove conoscenze specialistiche e su un alto tasso di innovazione. Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori servono a verificare se i candidati possiedono le competenze necessarie per esercitare un’attività professionale di elevata complessità e responsabilità. Grazie al riconoscimento federale questi titoli sono protetti nelle tre lingue ufficiali e i nomi dei titolari vengono iscritti in un registro nazionale.

### Differenza tra esami federali di professione ed esami professionali federali superiori

Gli esami di professione sono il primo passo verso l’approfondimento professionale e la specializzazione dopo la formazione professionale di base. Oltre a un titolo del livello secondario II, presuppongono una pratica professionale pluriennale nel settore di competenza. Di norma per sostenere l’esame professionale superiore occorre già essere titolare di un attestato professionale.

Gli esami professionali superiori hanno un duplice scopo: da un lato i professionisti che lo conseguono diventano esperti nel proprio campo professionale e, dall’altro, acquisiscono la preparazione adeguata per dirigere un’azienda. Anche chi ha già conseguito un titolo universitario o di scuola universitaria professionale si avvale di questi esami per approfondire le proprie qualifiche professionali.

Se per un determinato campo professionale esistono sia l’esame federale di professione sia l’esame federale professionale superiore, quest’ultimo attesta un livello di qualifica superiore (art. 23. cpv. 1 OFPr).

### Posizionamento degli esami federali all’interno del sistema formativo svizzero

Insieme alle scuole specializzate superiori e alle scuole universitarie (SUP, alte scuole pedagogiche, PF e università), gli esami di professione e gli esami professionali superiori costituiscono il livello terziario del sistema formativo svizzero (v. grafico).

Gli esami federali di professione si basano sulle qualifiche professionali del livello secondario II, mentre gli esami professionali superiori sui titoli del livello terziario. Un regolamento d’esame di buona qualità fornisce un contributo importante al posizionamento degli esami di professione e degli esami professionali superiori all’interno del settore interessato, ma anche a livello nazionale e internazionale. Insieme alle direttive che lo accompagnano, il regolamento d’esame funge da documento di riferimento per la classificazione del titolo nel Quadro nazionale delle qualifiche formazione professionale (QNQ), uno strumento che garantisce la comparabilità e il posizionamento dei titoli svizzeri a livello europeo. Per maggiori informazioni sul QNQ formazione professionale e sui documenti utili per la classificazione consultare il sito [www.sbf.admin.ch/qnq](http://www.sbf.admin.ch/qnq).

---

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> RS 412.101

## Sviluppo della qualità

Ai sensi dell'articolo 8 LFPr i regolamenti d'esame rappresentano una misura volta allo sviluppo della qualità nella formazione professionale. Inoltre, assicurano che le qualifiche di un titolo siano orientate alle competenze operative, che siano comparabili a livello svizzero, che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro e, se necessario, che rispettino i requisiti e gli standard internazionali per l'esercizio della professione.




Figura 1: Il sistema formativo svizzero (SEFRI, 2019)

## 1.2 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nell'elaborazione dei regolamenti d'esame

### 1.2.1 Organo responsabile di un regolamento d'esame

La richiesta di approvazione di un regolamento d'esame viene presentata dall'organo responsabile. Quest'ultimo è composto da una o più organizzazioni del mondo del lavoro (oml)<sup>3</sup>, benché non vi siano disposizioni specifiche sulla forma giuridica degli organi responsabili (art. 28 cpv. 2 LFPr e art. 24 cpv. 1 OFPr). Nell'organo responsabile devono essere rappresentate le principali organizzazioni del settore interessato, in particolare anche le organizzazioni dei datori di lavoro<sup>4</sup>. L'organo responsabile cura l'offerta e lo svolgimento degli esami federali nonché lo sviluppo, la distribuzione e il regolare aggiornamento del regolamento d'esame. Inoltre, deve essere in grado di garantire un'offerta a lungo termine su scala nazionale (art. 25 cpv. 2 lett. c OFPr). Le organizzazioni che hanno un legame con l'esame corrispondente hanno la possibilità di far parte dell'organo responsabile (art. 24

<sup>3</sup> Secondo l'articolo 1 LFPr sono considerate oml le parti sociali, le associazioni professionali, le altre organizzazioni competenti e gli altri operatori della formazione professionale, a condizione che siano attive su tutto il territorio del Paese (art. 1 OFPr). Le organizzazioni a carattere puramente scolastico non sono considerate oml (decisione sul ricorso REKO/DFE del 15 settembre 2005 [HA/2004-28] E. 6.7).

<sup>4</sup> Sentenza del Tribunale amministrativo federale [B-2184/2006] E. 8

cpv. 3 OFPr). Tuttavia, devono adempiere precisi diritti e doveri in base alla loro grandezza e al loro potenziale economico (art. 24 cpv. 4 OFPr).

Prima di iniziare il progetto, l'organo responsabile istituisce un'apposita organizzazione e designa una persona responsabile, che fungerà da interlocutore per la SEFRI.

**Nota bene:**

L'organo responsabile può accogliere nuovi membri anche dopo l'approvazione del regolamento d'esame.

## 1.2.2 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è l'istanza che approva<sup>5</sup> e monitora lo sviluppo e la revisione dei regolamenti d'esame. In particolare, valuta l'adempimento dei requisiti degli esami federali (art. 25 OFPr), garantisce il rispetto della sistematica della formazione, verifica la qualità dei regolamenti sotto il profilo contenutistico, giuridico e linguistico e li approva.

Dopo aver esaminato la domanda, la SEFRI decide se è possibile avviare il progetto (cfr. cap. 2.2).

Una volta avviato il progetto, la SEFRI fornisce assistenza e consulenza all'organo responsabile a livello organizzativo e per l'elaborazione del regolamento d'esame. Inoltre, su richiesta può concedere un contributo finanziario per lo sviluppo e la revisione del testo (art. 54 LFPr).

Una volta approvato il regolamento, la SEFRI assume la sorveglianza degli esami federali. Se, nonostante diffida, un organo responsabile non rispetta il regolamento d'esame, la SEFRI può affidare l'esame a un altro organo responsabile o revocare l'approvazione del regolamento (art. 27 OFPr).

**Nota bene:**

Prima di iniziare il progetto l'organo responsabile o l'oml competente deve obbligatoriamente **prendere contatto con la SEFRI**: [info.hbb@sbfi.admin.ch](mailto:info.hbb@sbfi.admin.ch) o direttamente con il responsabile di progetto (se conosciuto).

---

<sup>5</sup> Cfr. art. 28 cpv. 2 LFPr

## 2 Elaborazione di un regolamento d'esame

### 2.1 Processo di elaborazione di un regolamento d'esame

La tabella sottostante illustra la procedura di elaborazione di un regolamento d'esame. Le fasi e le attività sono descritte dettagliatamente nei capitoli seguenti.

Fase	Attività	Competenza	Durata prevista
Colloqui preliminari	<b>1. Contatto</b> con la SEFRI	Organo responsabile	A seconda del progetto
	<b>2. Preparazione del progetto</b>	Organo responsabile	
Fase 1: Avvio del progetto e richiesta di contributi	<b>3. Riunione d'avvio</b> (= decisione)	SEFRI	Ca. 1 mese
	<b>4.</b> Invio della <b>richiesta di contributi</b>	Organo responsabile	
Fase 2: Elaborazione del profilo di qualificazione	<b>5.</b> Elaborazione del <b>profilo di qualificazione</b>	Organo responsabile	Ca. 8 mesi
Fase 3: Elaborazione del regolamento d'esame e delle direttive	<b>6.</b> Redazione del <b>regolamento d'esame e delle direttive</b>	Organo responsabile	Ca. 8 mesi
	<b>7.</b> <b>Verifica della qualità</b> del contenuto e degli aspetti giuridici	SEFRI	
	<b>8.</b> <b>Traduzione</b> del regolamento d'esame e delle direttive	Organo responsabile	
	<b>9.</b> <b>Verifica della qualità</b> della traduzione	SEFRI	
	<b>10.</b> Invio delle <b>versioni definitive del regolamento d'esame e delle direttive</b>	Organo responsabile	
Fase 4: Pubblicazione e approvazione	<b>11.</b> Pubblicazione nel <b>Foglio federale</b>	SEFRI	Ca. 3 mesi
	<b>12.</b> <b>Emanazione</b> del regolamento	Organo responsabile	
	<b>13.</b> <b>Approvazione</b> del regolamento	SEFRI	
	<b>14.</b> Pubblicazione nell' <b>elenco delle professioni SEFRI</b>	SEFRI	
Classificazione nel QNQ formazione professionale	Classificazione del titolo nel <b>QNQ formazione professionale</b> (consigliata dalla SEFRI)	Organo responsabile	

## 2.2 Fase preliminare

### Attività 1 Contatto con la SEFRI

Prima di procedere all'elaborazione di un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore, l'organo responsabile (cfr. 1.2.1) deve obbligatoriamente prendere contatto con la SEFRI: [info.hbb@sbfi.admin.ch](mailto:info.hbb@sbfi.admin.ch) o direttamente con il responsabile di progetto (se conosciuto). In questo modo si garantisce il corretto posizionamento del progetto al livello degli esami federali, nel rispetto della sistematica della formazione.

### Attività 2 Preparazione del progetto

L'organo responsabile istituisce un'organizzazione di progetto e chiarisce le principali questioni prima della riunione d'avvio (v. 2.3). Durante questa riunione la SEFRI decide definitivamente se e a quali condizioni è possibile realizzare il progetto (art. 25 OFPr).

È importante informare subito i principali rappresentanti del settore e dare loro la possibilità di aderire all'organizzazione di progetto ed entrare a far parte dell'organo responsabile. Ciò vale in particolare per le omi di altre regioni del Paese. Per l'approvazione di un esame federale l'organo responsabile deve essere grado di garantire un'offerta a lungo termine su scala nazionale (art. 25 cpv. 2 lett. c OFPr). Per garantire che il titolo federale risponda alle esigenze del mercato e venga inserito in maniera corretta nel sistema formativo, prima della riunione d'avvio occorre chiarire le seguenti questioni:

- Qual è il motivo dell'elaborazione di un nuovo regolamento d'esame?
- Qual è l'ambito di lavoro?
- Quali campi di competenze operative professionali designano le caratteristiche salienti della professione?
- L'esame di professione o l'esame professionale superiore previsto è effettivamente necessario?
- Quali sono gli sbocchi sul mercato del lavoro per chi consegue il titolo?
- Quali sono secondo voi le prospettive per i prossimi 3-5 anni riguardo al numero di candidati e di esami nelle tre regioni linguistiche?
- Qual è il nome del titolo? È chiaro, non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli?<sup>6</sup>
- È più opportuno un esame di professione o un esame professionale superiore?
- Come giudicate la classificazione e la differenziazione dei vostri esami rispetto ad altri esami di professione e/o esami professionali superiori analoghi? E rispetto alle offerte formative delle scuole specializzate superiori del vostro settore?
- Sarebbe eventualmente possibile riunire i vostri esami con altri esami di professione e/o esami professionali superiori? Avete svolto trattative in merito con altri organi responsabili? Con quali risultati?<sup>7</sup>
- Su quale formazione di base, su quale diploma di livello secondario II (attestato federale di capacità, certificato federale di formazione pratica, altro) si basa l'esame di professione e/o l'esame professionale superiore previsto, e quali possibilità di prosecuzione sono previste?
- Chi sono i potenziali operatori dei corsi di preparazione?

<sup>6</sup> Art. 25 cpv. 2 lett. e OFPr

<sup>7</sup> Secondo l'articolo 26 capoversi 2 e 3 OFPr, la SEFRI può disporre un'unificazione di esami il cui campo professionale e il cui indirizzo presentano ampie sovrapposizioni.

Se possibile, prima della riunione d'avvio<sup>8</sup> occorre anche fornire informazioni sull'organo responsabile o su un potenziale organo responsabile. La documentazione deve contenere i seguenti dati:

- Forma giuridica, statuti, numero dei membri e delle organizzazioni affiliate
- Elenco delle attività svolte dall'organo responsabile e/o dai suoi membri
- Finanziamento dell'organo responsabile
- Diffusione nazionale delle attività dell'organo responsabile
- Indicazione di altre associazioni operanti nello stesso ramo o in altri rami affini. È stata concordata una collaborazione? Se no, perché?
- Sono rappresentate le principali omi del settore?
- È stata presa in esame l'eventuale partecipazione di altre organizzazioni del mondo del lavoro alla costituzione dell'organo responsabile? Queste organizzazioni sono informate del progetto? Sono possibili conflitti con la politica in materia di formazione?

Le risposte devono essere inviate per iscritto (via e-mail) al responsabile di progetto della SEFRI prima della riunione d'avvio. **Quando possibile occorre basarsi su dati concreti (sondaggi presso i futuri datori di lavoro dei candidati agli esami, confronto con formazioni simili all'estero, ecc.).** Prima della riunione d'avvio la SEFRI può formulare altre domande e richiedere ulteriori documenti. La presentazione delle risposte deve conformarsi alla struttura delle domande.

Secondo l'articolo 25 capoverso 2 la SEFRI verifica se<sup>9</sup>:

- a. vi è un interesse pubblico;
- b. non vi è conflitto con la politica in materia di formazione o con un altro interesse pubblico;
- c. l'organo responsabile è in grado di garantire un'offerta a lungo termine su scala nazionale;
- d. il contenuto dell'esame è incentrato sulle qualifiche richieste per le attività professionali di cui si tratta;
- e. il titolo previsto non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli.

Inoltre, per ogni indirizzo specifico all'interno di un ramo la SEFRI approva soltanto un esame federale di professione e un esame professionale federale superiore (art. 25 cpv. 1 OFPr).

**Nota bene:**

Il finanziamento compete all'organo responsabile. È possibile chiedere un contributo federale alla SEFRI.

**Nota bene:**

La documentazione per inoltrare la richiesta di contributo per l'elaborazione di un regolamento d'esame è disponibile sul sito della SEFRI al seguente indirizzo:

[www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp](http://www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp) (Promozione di progetti).

<sup>8</sup> In alcuni casi la fondazione e l'organizzazione interna di un organo responsabile possono avvenire anche durante il progetto.

<sup>9</sup> Di norma i punti di cui alle lettere c-e vengono verificati in un secondo momento.

## 2.3 Fase 1: Avvio del progetto e richiesta di contributi

### Attività 3 Riunione d'avvio

La SEFRI e l'organo responsabile concordano una data per la riunione d'avvio, che si svolge nella sede della SEFRI. Lo scopo della riunione è discutere i documenti presentati, chiarire le questioni in sospeso e decidere i prossimi passi. Se la SEFRI approva il progetto è possibile proseguire i lavori e avviare il processo di elaborazione del regolamento d'esame.

Di norma alla riunione d'avvio partecipano i seguenti soggetti:

- rappresentante/i delle omi interessate (incluso il responsabile del progetto)
- capo dell'unità Formazione professionale superiore
- responsabile di progetto dell'unità Formazione professionale superiore

Dopo la riunione d'avvio la SEFRI invia all'organo responsabile un verbale che deve essere firmato da entrambe le parti.

### Attività 4 Invio della richiesta di contributi

La SEFRI può concedere un contributo finanziario per lo sviluppo e la revisione del regolamento d'esame (art. 54 LFPr). Dopo la riunione d'avvio l'organo responsabile può inoltrare un'apposita richiesta. Il modulo è scaricabile al seguente link: [www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp](http://www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp) (Promozione di progetti). Deve essere allegato anche il verbale della riunione d'avvio.

## 2.4 Fase 2: Elaborazione del profilo di qualificazione

### Attività 5 Elaborazione del profilo di qualificazione

#### Il profilo di qualificazione

Il profilo di qualificazione descrive in modo dettagliato la professione e illustra quali sono le qualifiche che una persona deve possedere per poter esercitare la professione in maniera competente al livello definito.

Il profilo di qualificazione è composto dai seguenti elementi:

- **tabella delle competenze operative:** illustra le competenze operative raggruppate nei relativi campi;
- **livello professionale richiesto (criteri legati alle prestazioni):** specifica i requisiti legati alle competenze operative e permette di verificarle;
- **profilo professionale:** descrive la professione in modo conciso e facilmente comprensibile anche per i non specialisti.

Il profilo di qualificazione funge da base per redigere il regolamento d'esame e le direttive e per strutturare l'esame federale. Inoltre, è utile per classificare il titolo nel QNQ-FP in vista dell'elaborazione del supplemento al diploma. Il profilo di qualificazione è quindi uno strumento fondamentale per gli esami federali.

#### Elaborazione del profilo di qualificazione

Il profilo di qualificazione viene redatto in base a un'analisi dell'attività professionale, che viene effettuata attraverso diversi workshop con i professionisti del settore. Si tratta di un compito complesso, che richiede un'ottima conoscenza della professione (compresi gli ultimi sviluppi) e uno spiccato talento nella formulazione del profilo professionale e delle competenze operative.

**Per elaborarlo la SEFRI consiglia pertanto agli organi responsabili di avvalersi di un'assistenza pedagogico-professionale.**

**Nota bene:**

Ulteriori informazioni concernenti il profilo di qualificazione devono essere indicate nel **Promemoria concernente il profilo di qualificazione**, che funge da ausilio agli organi responsabili per elaborare il profilo e ne fissa i requisiti. All'indirizzo [www.sbf.admin.ch/neue-po-i](http://www.sbf.admin.ch/neue-po-i) sono disponibili il promemoria e alcuni esempi di profili di qualificazione.

La **Guida allo sviluppo sostenibile nella formazione professionale** fornisce agli organi responsabili un tool di analisi per individuare temi relativi allo sviluppo sostenibile di cui tenere conto nell'elaborazione del profilo di qualificazione. La guida può essere scaricata dal link seguente: [www.sbf.admin.ch/fps-sostenibilita](http://www.sbf.admin.ch/fps-sostenibilita).

Inizialmente l'organo responsabile redige il profilo di qualificazione in una sola lingua ufficiale (italiano, tedesco, francese). Il profilo di qualificazione deve essere inviato via e-mail al responsabile di progetto della SEFRI, il quale fornisce un riscontro all'organo responsabile. Il riscontro contiene anche il consenso per proseguire con la fase 3 del progetto oppure la richiesta di migliorare alcune parti del profilo di qualificazione.

## **2.5 Fase 3: Elaborazione del regolamento d'esame e delle direttive**

### **Attività 6 Redazione del regolamento d'esame e delle direttive**

Inizialmente l'organo responsabile redige il regolamento d'esame e le direttive in una sola lingua ufficiale. Per farlo si basa sul profilo di qualificazione e sul cosiddetto "modello" messo a disposizione dalla SEFRI, la cui struttura funge da cornice legale. L'utilizzo del modello garantisce il rispetto delle condizioni quadro giuridiche. Sono consentite alcune deroghe oggettivamente motivate. L'organo responsabile completa il modello inserendo i dati specifici dell'esame.

Le direttive contengono informazioni che precisano quelle del regolamento d'esame. Vengono emanate dall'organo responsabile oppure dalla commissione d'esame o dalla commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) e hanno la funzione di spiegare meglio ai candidati il contenuto del regolamento. A differenza di quest'ultimo, le direttive non contengono disposizioni legali e non vengono approvate dalla SEFRI. Devono essere redatte in modo da permettere il superamento dell'esame anche a chi non ha frequentato il corso<sup>10</sup>.

Il regolamento d'esame e le direttive devono essere inviati insieme via e-mail in formato word al responsabile di progetto della SEFRI (non firmati).

**Nota bene:**

I **documenti di riferimento** per l'elaborazione del regolamento d'esame e delle direttive sono pubblicati qui: [www.sbf.admin.ch/neue-po-i](http://www.sbf.admin.ch/neue-po-i).

- 1. Modelli (nelle 3 lingue ufficiali)<sup>11</sup>**
- 2. Spiegazioni relative al modello**
- 3. Foglio informativo sulle direttive**
- 4. Esempi di direttive**

<sup>10</sup> Cfr. art. 34 cpv. 2 LFPr; GAAC 62.60 E. 7.2.2

<sup>11</sup> Esistono due modelli ciascuno per gli esami di professione e per gli esami professionali superiori in funzione del sistema d'esame scelto (classico o modulare con esami finali).

### **Attività 7 Verifica della qualità del contenuto e degli aspetti giuridici**

La SEFRI verifica la qualità del contenuto e l'osservanza degli aspetti giuridici. L'organo responsabile adegua eventualmente il regolamento d'esame e le direttive in base ai riscontri forniti dalla SEFRI, la quale formula almeno un parere scritto.

### **Attività 8 Traduzione del regolamento e delle direttive**

Il regolamento d'esame e le direttive revisionati vengono tradotti nelle tre lingue ufficiali dall'organo responsabile o su suo mandato e poi inviati alla SEFRI.

In base all'esperienza è consigliabile avvalersi di servizi di traduzione specializzati, in grado di integrare le conoscenze linguistiche specifiche del settore professionale. Anche le spese di traduzione sono coperte dai contributi di cui all'articolo 54 LFPr.

#### **Nota bene:**

Il modello della SEFRI è vincolante anche per la traduzione. Ciò significa che i testi non devono essere tradotti liberamente, bensì secondo le rispettive versioni linguistiche del modello.

### **Attività 9 Verifica della qualità della traduzione**

La SEFRI verifica la qualità della traduzione e la coerenza fra le tre versioni linguistiche. Inoltre, la SEFRI sottopone a un controllo linguistico della qualità la denominazione del titolo in inglese. In seguito invia un riscontro all'organo responsabile che provvede ad adeguare i documenti.

### **Attività 10 Invio delle versioni definitive del regolamento d'esame e delle direttive**

L'organo responsabile inoltra via e-mail al responsabile di progetto della SEFRI i documenti definitivi (regolamento d'esame e direttive) in formato word nelle tre lingue ufficiali.

## **2.6 Fase 4: Pubblicazione e approvazione**

### **Attività 11 Pubblicazione nel Foglio federale**

Dopo un'ulteriore verifica la SEFRI pubblica il regolamento d'esame nel Foglio federale e fissa un termine d'opposizione di trenta giorni<sup>12</sup> (art. 26 cpv. 4 OFPr). In assenza di opposizioni, la SEFRI può procedere all'approvazione.

In caso contrario, il processo di approvazione viene ritardato. Innanzitutto, l'organo responsabile deve esprimersi sulle opposizioni pervenute. Qualora queste ultime non vengano ritirate, la decisione sul da farsi spetta alla SEFRI (concludere o proseguire lo scambio di atti, avviare trattative sulle opposizioni) la quale eventualmente emana una decisione su opposizione.

### **Attività 12 Emanazione del regolamento d'esame**

Una volta risolte le opposizioni i rappresentanti autorizzati dell'organo responsabile (p. es. il presidente) firmano il regolamento d'esame nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano). I testi devono essere stampati su un unico lato e inviati per posta alla SEFRI in duplice copia.

### **Attività 13 Approvazione del regolamento d'esame**

La SEFRI approva il regolamento d'esame e rimanda all'organo responsabile una copia originale di ogni versione linguistica. Una copia originale in ogni lingua rimane alla SEFRI. Il regolamento d'esame entra in vigore con l'approvazione oppure successivamente, in una data stabilita. A partire da quella data è possibile svolgere gli esami.

---

<sup>12</sup> Il termine d'opposizione non decorre a Pasqua, durante le vacanze estive e tra Natale e Capodanno (cfr. art. 22a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [RS 172.021]).

## Attività 14 Pubblicazione nell'elenco delle professioni SEFRI

La SEFRI assegna al regolamento d'esame un numero della professione e lo pubblica nel suo elenco delle professioni [www.bvz.admin.ch](http://www.bvz.admin.ch).

Anche l'organo responsabile pubblica sul proprio sito Internet il regolamento e le direttive nelle tre lingue.

## 2.7 Classificazione nel QNQ formazione professionale

La classificazione nel QNQ formazione professionale avviene su base volontaria in seguito all'elaborazione del regolamento d'esame. Tuttavia, si consiglia di effettuarla per garantire la comparabilità dei titoli a livello europeo. Inoltre, i candidati che superano gli esami ricevono un supplemento al diploma in cui vengono riportate le competenze acquisite aiutando i futuri datori di lavoro a comprendere meglio il valore del titolo.

In caso di revisione di un esame già classificato nel QNQ formazione professionale, spetta all'organo responsabile verificare se debbano essere apportate modifiche ai supplementi ai diplomi. Le richieste di modifica possono essere comunicate direttamente al Centro di contatto QNQ: [nqr-berufsbildung@sbfi.admin.ch](mailto:nqr-berufsbildung@sbfi.admin.ch).

In caso di revisione di un esame già classificato che comporta la modifica del titolo protetto è obbligatorio presentare una nuova domanda di classificazione affinché il nuovo titolo possa essere incluso nell'elenco di quelli classificati. Qualora si volesse richiedere una classificazione basata sul livello standard si può ricorrere alla procedura semplificata.

### Nota bene:

Tutte le informazioni per la classificazione nel QNQ formazione professionale sono disponibili all'indirizzo [www.sbfi.admin.ch/qnq](http://www.sbfi.admin.ch/qnq). Per altre domande è possibile rivolgersi a: [nqr-berufsbildung@sbfi.admin.ch](mailto:nqr-berufsbildung@sbfi.admin.ch).

## 2.8 Procedura accelerata

Su richiesta dell'organo responsabile, il processo di elaborazione di un nuovo regolamento d'esame o di revisione di un regolamento esistente (cfr. capitolo 3.1) può essere realizzato con una procedura accelerata. Una procedura di questo tipo può rivelarsi necessaria in un contesto di rapidi cambiamenti economici. Le fasi descritte nella presente guida si prestano a essere realizzate in tempi rapidi, soprattutto se si tratta di professioni interessate dalla digitalizzazione.

La procedura accelerata per l'elaborazione di un nuovo regolamento o la revisione di un regolamento esistente consiste in uno svolgimento più rapido della procedura standard. Di seguito sono riportati gli aspetti fondamentali:

I soggetti coinvolti nella procedura (organo responsabile e SEFRI) sono chiamati a:

- concordare un calendario vincolante;
- fornire le risorse necessarie per raggiungere l'obiettivo;
- rispettare gli accordi.

La procedura e le singole fasi sono uguali a quelle presentate e descritte nel capitolo 2.1 segg. Affinché una procedura accelerata possa essere efficace, è necessario prestare particolare attenzione alle seguenti condizioni quadro.

### **Calendario vincolante**

Durante una procedura accelerata, i progetti possono essere portati avanti e conclusi solo se le parti coinvolte definiscono congiuntamente una scaletta dettagliata per tutte le fasi, incluse scadenze e responsabilità. Il calendario così stabilito viene reso vincolante per tutte le parti coinvolte.

### **Attenta pianificazione delle fasi della procedura e delle risorse**

Un'attenzione particolare deve essere dedicata alla sequenza delle singole fasi della procedura. È importante garantire che vengano sfruttate il maggior numero possibile di sinergie. Inoltre, gli enti esterni (ad es. i servizi di traduzione) devono essere informati tempestivamente riguardo all'esatta pianificazione. Nonostante una procedura accelerata non richieda risorse aggiuntive, quelle impiegate devono concentrarsi su un breve periodo ed essere disponibili in maniera flessibile.

### **Riunione d'avvio**

Se un organo responsabile desidera applicare la procedura accelerata, deve comunicarlo alla SEFRI prima della riunione d'avvio; in tale occasione si potranno discutere i requisiti concreti e le diverse fasi.

### 3 Revisione dei regolamenti d'esame

L'organo responsabile ha il compito di aggiornare regolarmente i regolamenti d'esame per adeguarli alle qualifiche richieste nel mondo del lavoro. La rapida applicazione delle nuove conoscenze specialistiche e un alto tasso di innovazione sono i tratti distintivi della formazione professionale superiore.

Il processo di revisione varia in base all'obiettivo perseguito e allo stato del regolamento d'esame.

Con riferimento ai contributi federali di cui all'articolo 54 LFPr si distingue tra revisione totale e revisione parziale. Inoltre, si parla di «lieve modifica»<sup>13</sup> quando il regolamento d'esame rimane in vigore e le modifiche vengono inserite in un documento separato che integra il regolamento vigente. Qui di seguito viene illustrato lo svolgimento dei tre processi di revisione.

**Nota bene:**

La SEFRI decide caso per caso se la modifica del regolamento d'esame comporta una revisione parziale o totale. L'organo responsabile deve **contattare la SEFRI** tempestivamente per concordare il tipo di revisione.

**Nota bene:**

Anche per la revisione dei regolamenti d'esame è possibile richiedere un contributo federale ai sensi dell'articolo 54 LFPr. Per maggiori informazioni [www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp](http://www.sbf.admin.ch/promozionedioprogettifp) (Promozione di progetti).

Sia in caso di revisione parziale sia di revisione totale, prima di iniziare il progetto e dopo aver preso contatto con la SEFRI occorre inviare per iscritto alla SEFRI le risposte alle seguenti domande:

- Qual è il motivo della revisione del regolamento d'esame?
- Ci sono modifiche concernenti l'ambito di lavoro e le competenze operative professionali richieste?
- Sussiste una comprovata necessità di rivedere l'esame di professione o l'esame professionale superiore in questione?
- Quali sono secondo voi le prospettive per i prossimi 3-5 anni riguardo al numero di candidati e di esami nelle tre regioni linguistiche?
- Il titolo deve essere modificato? È chiaro, non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli?<sup>14</sup>
- Quali sono oggi gli operatori dei corsi di preparazione?
- Come giudicate la classificazione e la differenziazione dei vostri esami rispetto ad altri esami di professione e/o esami professionali superiori analoghi? E rispetto alle offerte formative delle scuole specializzate superiori del vostro settore?
- Sarebbe eventualmente possibile riunire i vostri esami con altri esami di professione e/o esami professionali superiori? Avete svolto trattative in merito con altri organi responsabili? Con quali risultati?
- Ci sono modifiche concernenti l'organo responsabile?
- Con quali partner intendete collaborare?
- Ci sono modifiche concernenti le formazioni di base e i titoli del livello secondario II su cui si basa l'esame di professione e/o l'esame professionale superiore? Quali possibilità di prosecuzione sono previste (p. es. esame professionale superiore, ciclo di formazione o studio post-diploma di una scuola specializzata superiore, scuole universitarie)?
- Come viene garantito nell'ambito d'attività la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali?

<sup>13</sup> Dal punto di vista giuridico la «lieve modifica» è un tipo di revisione parziale.

<sup>14</sup> Art. 25 cpv. 2 lett. e OFPr

### 3.1 Revisione totale

La revisione totale di un regolamento d'esame è necessaria quando quest'ultimo non ha una struttura orientata alle competenze operative e deve quindi essere elaborato un nuovo profilo di qualificazione. Inoltre, è necessaria quando il campo professionale ha subito modifiche tali da implicare una profonda rielaborazione del profilo di qualificazione. Il processo è identico a quello che prevede l'elaborazione ex novo di un regolamento d'esame. Per maggiori dettagli si veda il capitolo 2. Si prega altresì di far riferimento alla procedura di classificazione nel QNQ formazione professionale e a quella di revisione di titoli già classificati descritte nel capitolo 2.7.

### 3.2 Revisione parziale

Si parla di revisione parziale quando la struttura del regolamento d'esame è orientata alle competenze operative ed è disponibile un profilo di qualificazione completo (cfr. 2.3). Di norma la revisione comporta la modifica di alcune competenze operative, della procedura di qualificazione, delle condizioni d'ammissione o di altre parti. Le fasi descritte nel capitolo 2 vengono adeguate alla situazione. Si prega altresì di far riferimento alla procedura di classificazione nel QNQ formazione professionale e di revisione di titoli già classificati descritte nel capitolo 2.7.

In alcuni casi anche gli esami orientati alle competenze operative possono essere sottoposti a revisione totale, qualora venga modificata oltre la metà del contenuto del regolamento (v. 3.3).

### 3.3 Modifiche minime

La "modifica minima" è un tipo particolare di revisione parziale e non prevede contributi federali ai sensi dell'articolo 54 LFPr. Gli adeguamenti sono limitati e non comportano la modifica del profilo di qualificazione. Ecco alcuni esempi di modifiche minime:

- proroga delle disposizioni transitorie;
- correzione di una traduzione sbagliata;
- modifica della durata di una parte d'esame

In caso di modifiche minime il processo di revisione è molto più breve. L'organo responsabile prende contatto con la SEFRI e definisce insieme a lei la procedura da seguire. Anche le modifiche del regolamento vengono pubblicate per 30 giorni nel Foglio federale.

Il modello è disponibile qui: [www.sbf.admin.ch/ep-branchenverbaende-i](http://www.sbf.admin.ch/ep-branchenverbaende-i).

Informazioni e modelli per una "modifica minima" alla denominazione del titolo in inglese sono disponibili qui: [www.sbf.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/denominazione-in-inglese-dei-titoli/attuazione.html](http://www.sbf.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/denominazione-in-inglese-dei-titoli/attuazione.html).

## 4 Link

**SEFRI, Formazione professionale superiore**

[www.sbf.admin.ch/fps-i](http://www.sbf.admin.ch/fps-i)

**Promozione di progetti**

[www.sbf.admin.ch/promozionediprogettifp](http://www.sbf.admin.ch/promozionediprogettifp)

**QNG formazione professionale e supplementi ai diplomi**

[www.sbf.admin.ch/qng](http://www.sbf.admin.ch/qng)

**Elenco delle professioni**

[www.bvz.admin.ch](http://www.bvz.admin.ch)

**Legge sulla formazione professionale (LFPr)**

[www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001860/index.html](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001860/index.html)

**Guida allo sviluppo sostenibile nella formazione professionale**

[www.sbf.admin.ch/fps-sostenibilita](http://www.sbf.admin.ch/fps-sostenibilita)